



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA

così composto:

Dott.ssa Mariacarla Sacco	Presidente
Dott.ssa Chiara Sapia	Magistrato di Sorv. Rel.
Dott.ssa Arianna Di Sero	Esperto
Dott.ssa Michela Leone	Esperto

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.1.2022 nel procedimento relativo a _____, detenuto presso la Casa Circondariale di L'Aquila, avente ad oggetto reclamo avverso rigetto dell'istanza di permesso premio (art. 30 bis e 30 ter O.P.), ha pronunciato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

L'interessato - detenuto in regime di 41 bis o.p., in espiazione della pena dell'ergastolo determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale di Palermo del 22.9.2009, comprensivo delle condanne di strage e omicidio aggravato dall'art. 7 L. 203/91 con decorrenza pena dal 16.4.1994 - avanzava richiesta di permesso premio rilevando di aver sottoscritto nel maggio 2010 una dichiarazione di dissociazione, di aver mantenuto condotta regolare all'interno dell'Istituto di Pena, di aver partecipato all'opera di rieducazione, di aver beneficiato della liberazione anticipata, di aver conseguito la laurea in Economia con il massimo dei voti, di non avere a suo carico procedimenti pendenti, di effettuare colloqui visivi esclusivamente con la moglie, il figlio, la mamma e la sorella. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 253/2019, valorizzava detti elementi per escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di un loro ripristino pure in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter o.p..

Il Magistrato di sorveglianza, superato positivamente il vaglio di ammissibilità, riteneva l'istanza non meritevole di accoglimento. Il rigetto si fondava sul parere negativo espresso dal Direttore dell'Istituto, sulla mancata previsione nel programma trattamentale della fruizione di permessi premio, sulla recente

proroga del regime speciale 41 bis o.p. (2019) confermata dal Tribunale di Roma nel 2020, sulle informazioni trasmesse dalla DNA da cui emerge che _____ è stato riconosciuto colpevole dei più gravi delitti perpetrati da Cosa Nostra, tra cui l'omicidio dell'Onorevole Salvo Lima, la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, gli attentati a Roma e Firenze, la piena operatività del mandamento mafioso di Brancaccio, testimoniata dalla recente ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 25 affiliati per 416 bis c.p., estorsioni aggravate dall'art. 7 L. 203/91 e traffico di stupefacenti, sulla attualità dei collegamenti con gli esponenti mafiosi della sua famiglia tra cui la sorella _____ che, tornata in libertà nel 2003, riallacciava i rapporti con esponenti mafiosi e con il fratello _____, recentemente condannato per omicidio e tentato omicidio, sulle informazioni trasmesse dalla Procura di Firenze dalle quali si evince che il detenuto non si è reso disponibile a rispondere alle domande rivoltegli dopo aver manifestato il proposito di dissociarsi, sulle informazioni trasmesse dalla Questura di Palermo da cui emerge che nel 2011 la Squadra Mobile accertava che una parte dei proventi delle attività estorsive poste in essere sul territorio di Brancaccio dagli esponenti mafiosi della stessa famiglia venivano puntualmente fatti pervenire ai congiunti dei fratelli _____ sul provvedimento di confisca di numerosi beni e complessi aziendali riferibili ai fratelli _____ emesso dal Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, sulla relazione di sintesi dell'équipe della Casa Circondariale del febbraio 2021 da cui si evince che il detenuto non ha mantenuto sempre una condotta corretta riportando sanzioni fino al gennaio 2022 e che non riconosce pienamente le sue responsabilità in ordine ai reati commessi.

Avverso l'ordinanza di rigetto, proponeva reclamo il detenuto e il suo difensore lamentando che il Magistrato nel provvedimento impugnato non aveva considerato che _____ non era stato attinto dall'ordinanza di custodia cautelare di cui sopra, che la sorella _____, con la quale intrattiene rapporti, è stata assolta dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per non aver commesso il fatto, che _____ ha reciso qualsiasi rapporto con l'esterno, compreso quello con il fratello, ed effettua colloqui solo con la madre, la moglie, il figlio e la sorella, che la Corte di Appello di Palermo, in riforma del provvedimento di confisca del primo grado, revocava i sequestri e la confisca disposti dal Tribunale di Palermo, che _____ è stato assolto dal reato di intestazione fittizia di cui all'art. 12 quinquies perché il fatto non sussiste. Rilevava, infine, che il Magistrato non aveva dato il giusto peso nella valutazione alla revisione critica dei

trascorsi criminali culminata nella dichiarazione di dissociazione dal clan di appartenenza nonché al conseguimento della laurea in economia con lode e lode.

Osserva il collegio che, con la pronuncia n. 253/2019, la Corte costituzionale subordina l'accoglimento della domanda di permesso premio alla avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le peculiarità del delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p. impongono, nel caso in esame, una verifica particolarmente rigorosa degli elementi idonei a superare la presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, proporzionata alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminoso. Ne consegue che *"la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, pur non più assoluta, sia superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi"* (Corte cost., sent. n. 253 del 2019).

In questa cornice, l'assenza di condotte di collaborazione con la giustizia, rilevanti ai sensi dell'art. 58-ter o.p., così come richiamato dall'art. 4-bis, comma 1, o.p., la manifestazione di indisponibilità a rispondere, dopo la dichiarazione di dissociazione, alle domande postegli dalla Procura di Firenze nel 2009 e nel 2020, il ruolo assolutamente apicale rivestito in seno al mandamento mafioso di Brancaccio, la piena operatività di quest'ultimo - come attestato da tutte le informazioni trasmesse dagli organi investigativi (DNA, DDA Palermo, Procura della Repubblica di Firenze e Questura) - i contatti con la sorella _____ condannata per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza irrevocabile nel 2003 e assolta per lo stesso titolo con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15.12.2017 nella cui motivazione, tuttavia, si dà atto dei contatti, pur ritenuti leciti, intrattenuti dopo l'espiazione della pena per il reato associativo, con _____, esponente di spicco del mandamento), la recente proroga del regime di cui all'art. 41 bis o.p., la solo parziale ammissione delle responsabilità per i gravissimi delitti per i quali è stato condannato, desunta dalla relazione di sintesi della Casa Circondariale di L'Aquila, sono circostanze che manifestano il rischio concreto ed attuale della ripresa dei collegamenti con il gruppo criminale di riferimento da parte del reclamante in caso di fruizioni di permessi premio, come affermato dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento impugnato, che

non possono essere superate dalle pur pregevoli deduzioni della difesa sopra riportate.

Il Tribunale, sulla base delle considerazioni sopra esposte ritiene pienamente condivisibili le valutazioni adottate dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento di rigetto di talchè il reclamo deve essere rigettato;

P.Q.M.

Sentito il parere del P.G.;

Visti gli art. 30 bis e 30 ter O.P.


RIGETTA il reclamo proposto da _____, in epigrafe generalizzato, avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila n. 2337/2021 (n. SIUS 2021/48) del 21.7.2021.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in L'Aquila, il 27 gennaio 2022


IL MAGISTRATO EST.

Dott.ssa Chiara Sapia



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Mariacarla Sacco



09 FEB 2022
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO IDIARIARIO
(Dr.ssa Viviana DI SCIPIO)